

FISCALITÀ SVIZZERA IMPOSTE DIRETTE

PERSONE FISICHE NOVITÀ, AGGIORNAMENTI E CASI PRATICI

1. NOVITÀ PRINCIPALI DALL'1.1.2020 E 1.1.2021

1.1 In generale

- Alcune di queste novità sono già state riportate nella nostra riunione di formazione dello scorso 29.10.2020
- Per questo motivo questa parte è solo ricapitolativa: per i dettagli si rimanda alla documentazione del 29.10.2020
- Queste modifiche trovano riscontro nelle dichiarazioni fiscali 2020 e future che andremo ad allestire

1.2 Formulari dichiarazioni fiscali PF

- Rispetto agli scorsi anni i **formulari** per la compilazione della dichiarazione 2020 delle PF **sono rimasti praticamente immutati**
- Vi sono unicamente alcune lievi modifiche, ma più di carattere grafico che di sostanza

1.3 Coefficiente imposta cantonale e aliquota imposta sulla sostanza

- A decorrere dal 2020:
 - sulla base degli artt. 49 e 309 lett. f LT-TI, **l'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza** nel Cantone Ticino è del **2.5‰ (3‰ per i periodi fiscali 2018 e 2019)**
 - **il coefficiente d'imposta cantonale** è ridotto dal 100% al 97% pertanto tutti i contribuenti beneficeranno di una riduzione fiscale del 3% ai fini delle imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza.
A livello **comunale non vi è nessuna riduzione** e le imposte si calcolano applicando il moltiplicatore comunale alle imposte cantonali base (prima della riduzione del 3%)

1.3 Coefficiente imposta cantonale e aliquota imposta sulla sostanza

(continuazione)

- Si ricorda che dall'1.1.2018 è in vigore l'art. 49a LT-TI (**freno all'imposta sulla sostanza**): si consiglia di **sempre effettuare questa verifica** sulla base del modello di calcolo Excel che si trova tra i nostri modelli
- Tutte le informazioni necessarie e gli esempi si possono trovare all'indirizzo https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Applicazione_nuovo_art._49aLT.pdf

1.4 Spese professionali ai tempi del Covid-19

1.4.1 In generale

- Dall'attività lucrativa dipendente, sulla base degli artt. 25 LT e 26 LIFD, sono deducibili le seguenti spese professionali:
 - **spese di trasporto** necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
 - **spese per pasti** fuori domicilio
 - **altre spese necessarie** per l'esercizio della professione

1.4.2 Spese di trasporto

- Sono le spese necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro e in particolare:
 - **abbonamento mezzi pubblici**
 - **costo utilizzo mezzo proprio** se non disponibile il mezzo pubblico
- In conseguenza dell'emergenza Covid-19 alcuni dipendenti **hanno svolto per un determinato periodo il loro lavoro da casa**
- Per **coloro che deducono il costo dell'abbonamento del mezzo pubblico non** vi sono conseguenze in quanto il **costo sarà concesso integralmente**

1.4.2 Spese di trasporto

(continuazione)

- Normalmente per coloro che utilizzano un mezzo privato i giorni lavorativi considerati per un'attività al 100% sono 220 all'anno
- La conseguenza Covid-19 è la seguente:
 - chi ha effettuato telelavoro in maniera **saltuaria e sporadica** potrà continuare a **conteggiare il numero di giorni massimo**
 - coloro che invece hanno svolto telelavoro in maniera **regolare e continuativa** devono per contro **ridurre i giorni** procedendo a un calcolo su base forfettaria secondo la percentuale media di telelavoro e lavoro in sede e questo sulla base di **un'autocertificazione**
- **L'autorità fiscale si riserva di effettuare maggiori accertamenti** nei casi di abusi manifesti

1.4.3 Spese di doppia economia domestica

- Lo stesso discorso vale per la deduzione di doppia economia domestica :
 - **deduzione piena** per chi ha lavorato da casa in modo **saltuario**
 - **deduzione ridotta** per chi ha lavorato da casa **regolarmente**

1.4.4 Uso professionale di un locale al proprio domicilio

- In seguito alla pandemia abbiamo visto vi sono lavoratori che hanno iniziato a **lavorare da casa in maniera regolare e continuativa**: per queste persone ci sarà la possibilità di chiedere in **deduzione l'utilizzo di una camera al proprio domicilio**, qualora egli disponga di una **camera specifica** destinata principalmente a fini professionali e non privati
- Il calcolo per questa deduzione è il seguente:
 - **appartamento**: *affitto netto o valore locativo / (numero locali + 1)*
 - **abitazione monofamiliare**: *affitto netto o valore locativo / (numero locali + 2)*

1.4.5 Indennità forfetaria per telelavoro

- L'eventuale **indennità forfetaria versata dal datore di lavoro per telelavoro** è considerata un **rimborso spese non imponibile** se **l'attività al domicilio è svolta per almeno 44 giorni in un anno e fino a un importo massimo di CHF 100 mensili oppure CHF 1'200 annui** se il telelavoro è svolto durante tutti i mesi
- Se **l'indennità supera gli importi massimi la differenza è imponibile** e deve essere aggiunta al certificato di salario alla cifra 1
- Qualora il **telelavoro fosse svolto per meno di 44 giorni all'anno** l'indennità massima sarà da **ridurre proporzionalmente**

1.4.6 Considerazioni intermedie

- Queste misure e correttivi servono a garantire la **parità di trattamento** tra chi ha svolto telelavoro e chi ha continuato a recarsi sul proprio luogo di lavoro sopportandone i costi
- **L'autorità fiscale è tenuta a dimostrare** l'esistenza di elementi che possono aumentare l'onere fiscale, **mentre al contribuente spetta di provare** i fatti che concorrono a ridurre il suo debito fiscale
- Si ricorda che ai sensi degli artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT-TI è richiesto al contribuente di **compilare la dichiarazione in modo completo e veritiero**, considerazione che vale anche per le deduzioni fiscali. In caso contrario può essere aperta **una procedura per sottrazione d'imposta**

1.4.6 Considerazioni intermedie

(continuazione)

- Sul sito della DDC (www.ti.ch/fisco) si possono trovare le risposte alle domande più frequenti e in particolare vi è una sezione con domande specifiche legate all'emergenza sanitaria
- Questa sezione si trova all'indirizzo
<https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/misure-fiscali-covid-19/>

1.5 Deduzione per cura dei figli prestata da terzi

- In seguito a una sentenza del Tribunale federale (2C_256/2018) la deduzione delle spese di cura per i figli con meno di 14 anni viene così modificata:

Fino ad agosto 2020	Da settembre 2020
Per l'imposta cantonale: a) CHF 10'000 per figlio se il reddito netto intermedio I era inferiore a CHF 80'000 b) CHF 5'500 per figlio se il reddito netto intermedio I era superiore a CHF 80'000	In tutti i casi CHF 10'000 per figlio indipendentemente dal reddito netto intermedio (quindi per il periodo fiscale 2021 e per tutte le tassazioni ancora aperte)

1.5 Deduzione per cura dei figli prestata da terzi

(continuazione)

- Il TF ha pertanto considerato la deduzione generale regressiva:
 - **incompatibile con il diritto federale** in quanto le deduzioni generali mirano a compensare le spese reali causate dalla cura prestata da terzi a figli con meno di 14 anni
 - **incompatibile con il principio della parità di trattamento**, in quanto gli oneri per la cura dei figli da parte di terzi riducono indistintamente la capacità economica dei contribuenti

1.5 Deduzione per cura dei figli prestata da terzi

(continuazione)

- Nel Messaggio del CdS n. 7922 dell'11.11.2020:
 - il CdS propone di **sostituire la deduzione scalare con un unico limite massimo deducibile di CHF 5'500** riprendendo la proposta contenuta nel precedente messaggio n. 6481 del 23.3.2011
 - il **nuovo limite entrerà in vigore dall'1.1.2022**
 - per il momento **per tutte le tassazioni ancora aperte e fino al periodo fiscale 2021 l'importo massimo deducibile per le spese comprovate per la cura dei figli da parte di terzi è di CHF 10'000** per figlio

1.6 Trattamento fiscale per disdetta anticipata di un mutuo ipotecario

- Si rammenta la nuova prassi a seguito della sentenza del TF 2C_1009/2019 del 16.12.2019

	Fino al periodo fiscale 2020	Dal periodo fiscale 2021
Sostituzione con un nuovo mutuo con lo stesso creditore	Deduzione a titolo di interessi passivi	Deduzione a titolo di interessi passivi
Sostituzione con un nuovo mutuo con un altro creditore	Deduzione a titolo di interessi passivi	Non deducibile (pena di recesso)
Con alienazione immobile	Costo investimento deducibile in ambito TUI	Costo investimento deducibile in ambito TUI

1.7 Ammortamenti accelerati

- Possibilità di applicare un **tasso doppio di ammortamento** rispetto a quello usualmente ammesso sui **nuovi investimenti e nell'anno stesso dell'investimento**
- Tale principio era **già in vigore dall'1.1.1996** ed era regolato finora attraverso l'aggiornamento periodico del **Decreto legislativo** concernente la concessione di ammortamenti accelerati ed è ora ancorato nella legge (nuovi capoversi 2bis degli artt. 27 e 71 LT-TI)

2. NUOVE CIRCOLARI DDC

2.1 Circolare deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare

- La circolare 7/2020
https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2019_07.pdf
entrata in vigore l'1.1.2020 sostituisce la circolare 7/2019
- Sono stati introdotti i **seguenti capitoli**:
 - **spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione**
 - **spese riportabili nei due periodi fiscali successivi**
 - **usufrutto e diritto di abitazione**
- Questo argomento è stato ampiamente trattato nella nostra riunione di formazione del 29.10.2020

2.2 Circolare sull'imposizione della famiglia

- La circolare 18/2020
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf
entrata in vigore nel mese di luglio 2020 sostituisce la circolare 18/2009
- Riprende le disposizioni trattate nella circolare 30 dell'AFC
- Da segnalare in particolare l'introduzione di 8 tavole sinottiche con le varie casistiche e trattamento fiscale sia per l'IC che per l'IFD

2.2 Imposizione della famiglia

(continuazione)

- In particolare queste tavole sinottiche riassumo le seguenti fattispecie:
- | | |
|-------|--|
| 01 | Famiglia tradizionale , coniugi e partner registrati, un'economia domestica, con figli comuni |
| 02-05 | Genitori separati, divorziati o non coniugati viventi in economie domestiche separate con figli minorenni e/o maggiorenni |
| 02 | <i>senza autorità parentale congiunta, con alimenti</i> |
| 03 | <i>senza autorità parentale congiunta, senza alimenti</i> |
| 04 | <i>autorità parentale congiunta, con alimenti</i> |
| 05 | <i>autorità parentale congiunta, senza alimenti</i> |
| 06-07 | Concubini con figli minorenni e/o maggiorenni |
| 06 | <i>autorità parentale congiunta, senza alimenti</i> |
| 07 | <i>con autorità parentale congiunta, con alimenti</i> |
| 08 | Famiglia ricomposta/ricostruita/allargata |

2.3 Circolare sul deposito

- La circolare 26/2020
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020_26.pdf
entra in vigore l'1.9.2020 sostituisce la circolare 26/2016
- Principali novità
- in caso di trasferimento tramite atto pubblico **obbligo per l'alienante di versare il deposito su un conto del notaio rogante** nel termine di 30 giorni
 - il notaio rogante è tenuto a **riversare tale somma all'ufficio esazione e condoni entro 10 giorni** dalla sua ricezione
 - **eventuali eccedenze** saranno ritornate **sul conto del notaio, salvo istruzioni contrarie scritte da parte dell'alienante**

2.4 Altre circolari di prossima pubblicazione

- La circolare **27/2021** sul **calcolo provvisorio** è in fase di **revisione** e sarà pubblicata prossimamente
- Saranno inoltre pubblicate nel corso dell'anno
 - la circolare xx/2021 sull'**usufrutto**
 - la circolare xx/2021 sulle **multe per violazione degli obblighi procedurali**
 - la circolare xx/2021 sui **proventi da lotterie e manifestazioni analoghe**

3. AGGIORNAMENTI VARI

3.1 Termine di prescrizione (periodi aperti l'1.1.2021)

Persone fisiche – IC, IFD e ICOM	2011
Persone giuridiche – IC, IFD e ICOM	2011
IP – diritto al rimborso	2018
IP – diritto di tassare	2016
Imposta successione e donazione	2011
TUI	2011
IVA	2016
AVS – datore di lavoro	2016
AVS – per indipendenti	2011
Perdite computabili – persone fisiche	2014 (per esercizio 2021)
Perdite computabile – persone giuridiche	2014 (per esercizio 2021)

3.2 Tassi di interesse per le imposte cantonali e federali

	Interessi di ritardo		Interessi remunerativi sul rimborso delle somme richieste e riscosse in eccedenza		Interessi remunerativi sui pagamenti anticipati dal contribuente ¹⁾ e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte	
	IC	IFD	IC	IFD	IC	IFD
2019	2.50	3.00	0.25	3.00	0.10	0.00
2020	2.50	3.00	0.10	3.00	0.10	0.00
2021	2.50	3.00	0.10	3.00	0.10	0.00

- 1) Esempio: pagamento contemporaneo di tutte le 3 rate richieste come acconto o pagamento di acconti superiori a quelli richiesti

3.3 Tassi d'interesse di capitalizzazione per la valutazione di titoli non quotati

- Sono reperibili sul commentario della circolare 28 del 28.8.2008 della Conferenza svizzera delle imposte

http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/INTER_DOK_KREIS_28_Kommentar_F_2017_20170105.pdf

e a pagina 3 del listino dei corsi dell'AFC

<http://www.ictax.admin.ch/static/it/index.html>

- La situazione per gli ultimi 3 anni, **per partecipazioni svizzere**, si presenta come segue:

	2018	2019	2020
Tasso interesse di capitalizzazione	7.0%	7.0%	7.0%

4. CASI PRATICI – ALCUNE RECENTI ESPERIENZE

4.1 Valore locativo per casi particolari

- Generalmente il **valore locativo è calcolato in ragione del 90% del reddito determinato dall'ufficio di stima** e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla stima
- Per casi particolari (per esempio ville e appartamenti lussuosi) l'ufficio di stima non determina il valore di reddito
- La **prassi utilizzata dall'autorità** fiscale in questi casi per determinare il **valore locativo per un'abitazione primaria** è la seguente:
(valore **stima** x 3 x 1.6) : 100
ovvero come da esempio seguente
(CHF 1'450'000 x 3 x 1.6) : 100 = **CHF 69'600**

4.1 Valore locativo per casi particolari

(continuazione)

- Per il valore locativo **di un'abitazione secondaria** bisogna considerare il valore locativo dell'abitazione primaria e dividerlo per 0.7, ovvero, nel nostro esempio:
 $69'600 : 0.7 = \mathbf{CHF\ 99'428}$

4.2 Imposte di successione e donazione

4.2.1 In generale

- In allegato trovate il riassunto pubblicato da Crédit Suisse aggiornato all'1.1.2020 relativo **all'imposizione**, anche secondo il grado di parentela, nei vari Cantoni della Svizzera **nei casi di donazione e successione**

4.2.2 Imposte di donazione

- Senza entrare troppo nei dettagli si nota come **le imposte tra coniugi non sono più prelevate in alcun Cantone**
- Quelle verso i **discendenti** (figli e nipoti) sono prelevate nei Cantoni AI, NE e VD
- Quelle verso i **genitori** nei Cantoni AI, BS, BE, GL, GR, JU, NE, SG, SH, TG, VD e ZH
- **Attenzione però alle varie particolarità** (importi esenti, globalisti, ecc.)

4.2.3 Imposte di *successione*

- Anche nei casi di successione **le imposte tra coniugi non sono più prelevate in alcun Cantone**
- Quelle verso i **discendenti** (figli e nipoti) sono prelevate nei Cantoni AI, LU, NE e VD
- Quelle verso i **genitori** nei Cantoni AI, BS, BE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VD e ZH
- **Attenzione però** anche in questi casi **alle varie particolarità** (importi esenti, globalisti, ecc.)

4.3 Attestati fiscali bancari

- Tema già trattato nella riunione di formazione del 7.5.2019, ma che è ancora di stretta attualità
- Succede che a volte gli **estratti fiscali rilasciati dalle banche siano errati** in quanto - per lo più nei casi di presenza di fondi di investimento - **non riportano i redditi pagati nell'anno**, in quanto gli stessi non sono ancora stati pubblicati dall'offerente dei fondi al momento della stampa dell'estratto
- Ciò è il caso specialmente quando questi redditi sono versati a fine anno
- Infatti, secondo quanto previsto dalla legge, le società di fondi hanno quattro mesi di tempo per pubblicare questi redditi.
Di conseguenza **essi vengono pubblicati solo nel corso dell'anno** (a partire da aprile) e gli estratti generati in precedenza non li riportano

4.3 Attestati fiscali bancari

(continuazione)

- I vari disclaimer spediti dalle banche insieme agli estratti fiscali riportano questa possibilità e anche nell'estratto stesso può essere riportato, come ad esempio un reddito pari a zero in quanto "*Il reddito imponibile (AFC) non era ancora accertato*"
- Attenzione perché il **contenuto degli estratti fiscali bancari deve essere verificato dal contribuente** e quindi vi è la possibilità di **incorrere in sottrazioni fiscali** come purtroppo è successo recentemente con un incarto che è stato passato all'ufficio procedure speciali e ciò pure avendo sempre allegato alle varie dichiarazioni copia degli attestati fiscali
- L'ufficio delle procedure speciale **semberebbe limitarsi a recuperare le imposte con il calcolo degli interessi di mora, ma senza multa**

4.3 Attestati fiscali bancari

(continuazione)

- Quindi i consigli sono:
 - verificare bene dapprima **la data di stampa dell'attestato 2020**: se è dopo il 31.5.2021 l'estratto *potrebbe/dovrebbe* essere completo, ma in ogni caso controllare il reddito riportato per i fondi di investimento
 - nei casi di estratti incompleti bisogna **comunicarlo al cliente**. Starà poi a lui decidere se gli estratti debbano essere completati da noi (esercizio che può risultare dispendioso e difficile), oppure se non sia il caso di richiedere dei nuovi attestati alle banche (soluzione da noi consigliata)

4.4 Imposizione di un legato

- Persona fisica residente in Ticino decede e lascia **un legato a un terzo non parente** di CHF 24'000 netti annui per 8 anni
- Il capitale del legato è così calcolato ai fini fiscali:
 $\text{CHF } 24'000 \times 8 \times 85\% = \text{CHF } 163'200$
- L'85% deriva dall'art. 145 lett. b LT-TI che riporta che *qualora i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve l'imposta, avuto riguardo alla sua parentela col defunto o donante, sul valore capitalizzato*
- Se la prestazione ha una durata da 6 a 10 anni l'imposizione è appunto dell'85%

4.4 Imposizione di un legato

(continuazione)

- L'imposta su CHF 163'200 è di CHF 43'518.30 (grado non parenti)
- Totale legato imponibile è quindi CHF $(163'200 + 43'518.30) = \text{CHF } 206'718$
- **Imposta successione complessiva** è di CHF 57'938.55, pari al 28.03% di CHF 206'700

4.5 Tassazione globale modificata

- Se si **sceglie l'applicazione di una CDI** per Austria, Belgio, Canada, Norvegia, Italia, Germania e Stati Uniti (tassazione globale modificata) devono essere **indicati tutti i redditi che provengono da tali Stati** indipendentemente dal fatto che sia chiesto uno sgravio o meno sugli altri redditi di questo Paese.

Esempio: se il contribuente chiede **l'esenzione della pensione italiana**, **bisogna dichiarare tutti i redditi lordi di fonte italiana** che la CDI attribuisce per imposizione alla Svizzera **indipendentemente se sui dividendi o altri redditi si è chiesto e ottenuto l'abbassamento della percentuale di imposizione alla fonte**

4.5 Tassazione globale modificata

(continuazione)

- **Ogni anno** si può richiedere la tassazione globale classica oppure la tassazione globale modificata
- **Eccezione**: non si può tornare a globale classica da globale modificata qualora quest'ultima fosse stata richiesta in seguito all'esonero di una pensione estera. In questo caso l'imposizione come globale modificata è definitivo